

	Schema di contratto per l'affidamento della “FORNITURA DI	
	GASOLIO AGRICOLO PER TERRE REGIONALI TOSCANE -	
	Lotto n. ”	
	L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Via	
	di Novoli, 26, presso la sede di Terre Regionali Toscane,	
	fra	
	- L’ente Terre Regionali Toscane (in seguito indicato come “Ente”), con sede	
	legale in Firenze via di Novoli 26, Partita IVA 00316400530, rappresentato	
	dal Dr. Marco Locatelli, nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la sede	
	amministrativa in Strada del Mare, 25 Località Spergolaia – Alberese (GR), il	
	quale interviene nella sua qualità di Direttore “Gestioni Agricole” competente	
	per materia, autorizzato con Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali	
	Toscane n. 48 del 4 Giugno 2018, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007,	
	ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto,	
	il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. ____ del _____,	
	esecutivo a norma di legge;	
	- _____ , (in seguito per brevità indicata come	
	“Società”) con sede legale in _____ , Loc./Via	
	_____ , codice fiscale e partita IVA n. _____,	
	iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____,	
	rappresentata da _____ , nato a _____ il	
	_____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella	
	sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura	
	conservata agli atti dell’Ufficio.	
	1	

	PREMESSO	
	- che con decreto n. --- del -----, del Dirigente responsabile del Settore	
	“Gestioni Agricole”, veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),	
	del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata previa consultazione degli	
	operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante	
	avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento della	
	fornitura di gasolio agricolo per Terre Regionali Toscane da aggiudicarsi con	
	il criterio del prezzo più basso;	
	- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'Avviso per	
	l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale descrittivo e	
	prestazionale, lo schema del presente contratto, e i criteri di selezione per la	
	presentazione delle offerte;	
	- che con decreto n. --- del ----- del Dirigente Responsabile del Settore	
	“Gestioni Agricole”, si è provveduto ad approvare, relativamente alla	
	gara in oggetto, il Verbale delle operazioni e ad aggiudicare	
	l’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per Terre Regionali	
	Toscane (lotto n.);	
	- che con decreto n. _____ del _____, a seguito dell’esito positivo	
	dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n.	
	445/2000, l’aggiudicazione di cui al decreto n. _____ del _____, ha	
	acquisito efficacia;	
	- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi	
	assunti con il presente contratto;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in	
	forma di scrittura privata in modalità elettronica.	
	2	

	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale	
	in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la	
	precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1– OGGETTO	
	Terre Regionali Toscane, nella persona del Dirigente Marco Locatelli, affida	
	alla Società _____, che, nella persona _____	
	accetta e si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura di gasolio	
	agricolo (lotto n-----) presso la Tenuta di _____.	
	La Società si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività	
	contrattuali nel rispetto di quanto previsto:	
	- nel presente contratto	
	- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato	
	Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato	
	elettronico al presente contratto quale lettera “A”.	
	ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto, i cui effetti e la durata decorrono dalla data di	
	apposizione della marcatura temporale e termina il 31/ 12/2021.	
	ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
	Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____ (Euro _____/00)	
	oltre IVA nei termini di legge così come risulta dal Dettaglio Economico che,	
	3	

	in originale digitale, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante	
	della Società, Signor _____, così come presentato in modalità	
	telematica in sede di gara, si allega al presente contratto sotto la lettera “__”.	
	Gli importi unitari dei servizi/forniture oggetto del presente contratto sono	
	quelli indicati nel Dettaglio Economico.	
	La quantità di gasolio agricolo da acquisire non è determinabile con certezza,	
	ma è condizionata dai piani colturali, dalle attività di ricerca applicata e	
	sperimentazione e dall’andamento stagionale.	
	L’Ente, durante la vigenza contrattuale, provvederà ad emettere ordini	
	specifici in cui il corrispettivo contrattuale di ciascun ordine sarà determinato	
	come segue:	
	- su ciascuna fornitura si applicherà al quantitativo richiesto nel singolo	
	ordine ed effettivamente consegnato il ribasso percentuale offerto	
	dall’aggiudicatario, in sede di gara, per singolo lotto, al prezzo al litro	
	presente nel Listino della Camera di commercio Industria, Artigianato e	
	Agricoltura di Siena quotazione PREZZO MEDIO Gasolio Agricolo,	
	franco/domicilio consumatore IVA esclusa, oltre i 5.000 litri, in vigore alla	
	data di ciascun ordine effettuata dall’Amministrazione in vigenza	
	contrattuale.	
	L’Ente pertanto non garantisce il raggiungimento del corrispettivo massimo	
	contrattuale.	
	Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle	
	prestazioni richieste nel Capitolato.	
	ART. 4 - MODIFICA DI CONTRATTO	
	4	

	In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.	
	ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
	Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione della presente fornitura dovrà essere trasmessa tramite posta certificata (la casella di posta elettronica certificata dell'Ente è terre.regionali@postacert.toscana.it . La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto (la casella di posta elettronica della Società è _____) mentre la fatturazione seguirà quanto previsto al successivo art. 6.	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.	
	ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata a cadenza mensile; i pagamenti sono disposti secondo le modalità indicate al precedente art. 3, dopo che il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione è stata	
	5	

	effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni	
	previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e	
	rispetto all'ultima fattura.	
	Le fatture elettroniche, intestate a:	
	TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico	
	Sede legale: Via di Novoli 26 50127 Firenze	
	Sede Amministrativa: Strada del Mare, 25 Loc. Spergolaia – 58100 Alberese	
	(Grosseto) C.F. e P.I.: 00316400530	
	- Codice univoco ufficio: UFQ3UX	
	- Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA	
	devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le	
	specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di	
	emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con	
	l’indicazione del codice CIG della fornitura:	
	Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello	
	“Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo	
	“Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).	
	La fattura dovrà contenere inoltre:	
	- L’importo unitario per ogni consegna così come risulta dal dettaglio	
	economico presentato in fase di gara, con il relativo quantitativo	
	consegnato, e la percentuale di sconto applicata;	
	Dovrà inoltre essere sempre allegata la copia del listino della Camera di	
	Commercio di Siena relativa alla voce Gasolio Agricolo.	
	I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2,	
	lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura	
	6	

	redatta secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento con esito positivo	
	del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di	
	fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale	
	termine per le fatture ricevute dall'Ente nei mesi di dicembre e/o gennaio è	
	aumentato a 60 giorni.	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire, ai sensi	
	dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di	
	contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul	
	lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Ente non sia	
	già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente	
	acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente	
	normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due	
	giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine	
	per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua	
	emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere	
	vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.	
	Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
	l'Ente segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità	
	eventualmente riscontrate.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da	
	parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità	
	contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più	
	soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente, tramite il	
	responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento	
	7	

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ente,

prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00

procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario

dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad

Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,

relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°

gennaio 2000. Il termine **di 30 giorni** per il pagamento delle fatture, come

sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della

verifica suddetta.

Se presente subappalto:

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della

prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a

trasmettere, tramite la modalità indicata al precedente articolo ____

“Gestione digitale del contratto”, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione

che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente

bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La

trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad

ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno

eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante

accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla

presente commessa pubblica sopra indicato presso _____, Agenzia _____,

	con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
	Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.	
	Il _____ dichiara espressamente di esonerare l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	
	L'Ente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
	ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG _____;	
	Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato ____" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa	
	10	

	pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi	
	operazioni così come comunicati dalla Società.	
	La Società è tenuta a comunicare all' Ente eventuali variazioni relative ai	
	conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
	ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
	Il dr. _____ , è individuato quale direttore di esecuzione del contratto	
	per l’Ente.	
	ART. 9 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Per l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto	
	stabilito all’art. 7 del Capitolato.	
	ART. 10 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL	
	CONTRATTO	
	Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in	
	sede di offerta.	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione	
	medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 105/2016.	
	<i>oppure</i>	
	Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione	
	dell’offerta da parte della Società quali _____ed è consentito nei limiti del	
	___% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione	
	ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
	11	

	<p>trasMESSo anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.</p>	
	<p>ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE</p>	
	<p>La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Terre Regionali Toscane del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.</p>	
	<p>La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.</p>	
	<p>La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.</p>	
	<p>In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.</p>	
	<p>Nell’esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto di Terre Regionali Toscane che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente</p>	
	<p>13</p>	

	esonero di Terre Regionali Toscane da qualsiasi eventuale responsabilità al	
	riguardo.	
	La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di	
	sollevare l’Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
	ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
	COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
	La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
	dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta	
	Regionale n°34/2014, ed adottato da Direttore Generale dell'Ente Terre	
	Regionali Toscane facente parte integrante del presente contratto, anche se a	
	questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare	
	ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del	
	Subappaltatore gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto	
	compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.	
	In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
	dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo	
	art. 14.	
	La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di	
	Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a	
	trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad	
	inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.	
	ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	L’operatore economico è soggetto a penalità quando:	

	- Si verificano le condizioni descritte all'Art. 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	
	- Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione di cui all'art. 3 del Capitolato, si applica una penale pari a 100 euro al giorno fino al 10° giorno di ritardo.	
	Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l'Ente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.	
	L'Ente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	
	Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Ente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.	
	Nel caso in cui l'Ente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.	
	15	

	L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente ad ottenere la	
	prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente di richiedere il	
	risarcimento del maggior danno.	
	Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali,	
	da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita	
	delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3,	
	del D. Lgs. n. 50/2016.	
	L'Ente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del	
	codice civile:	
	- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
	contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non	
	esclusiva alla presente commessa pubblica;	
	- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
	Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con	
	Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e	
	collaboratori a qualsiasi titolo della Società, compreso quelli del	
	subappaltatore;	
	- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01	
	(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o	
	revolving door);	
	16	

	- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10%	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente	
	articolo:	
	resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia	
	definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.	
	ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha	
	costituito garanzia definitiva mediante _____ n. _____ del _____, con	
	la quale _____ si costituisce fideiussore a favore di Terre Regionali	
	Toscane nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma	
	di Euro _____ (_____/00).	
	L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.	
	La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è	
	progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del	
	D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite	
	massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è	
	svincolato a seguito di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di tutti	
	gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
	ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	17	

	- effettuare verifiche periodiche presso il Responsabile al fine di espletare una	
	vigilanza puntuale sul rispetto degli obblighi derivanti dalla presente	
	convenzione e dalle istruzioni impartite per le operazioni di trattamento dei	
	dati personali.	
	La Società, in quanto Responsabile del trattamento si obbliga a:	
	- trattare i dati soltanto su istruzioni del Titolare;	
	- consentire i trattamenti solo a persone autorizzate con impegno alla	
	riservatezza o che abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;	
	- adottare adeguate misure di sicurezza;	
	- assistere il Titolare per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti	
	dell'interessato;	
	- cancellare o restituire tutti i dati e cancellare le copie esistenti;	
	- mettere a disposizione del Titolare le informazioni per dimostrare il rispetto	
	dei suddetti obblighi e consentire le ispezioni.	
	In particolare si impegna a seguire le seguenti istruzioni:	
	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività	
	oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le	
	necessarie istruzioni;	
	- nominare gli incaricati che svolgono le funzioni di amministratore di	
	sistema, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti	
	di operatività ai medesimi consentiti;	
	- adottare adeguate e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,	
	comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,	
	anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o	
	19	

	di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle	
	disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/03;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36	
	del D. Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione	
	richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente	
	specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare	
	tecnico in materia di misure minime di sicurezza";	
	- provvedere alle formalità di legge e agli adempimenti necessari anche	
	mediante comunicazione al Garante, se dovuta;	
	- predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli	
	adempimenti eseguiti, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
	appaia necessario;	
	- trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive	
	al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del	
	Garante.	
	Inoltre, nel caso in cui la Società ricorra a un sub-responsabile del trattamento	
	per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento oggetto del presente	
	appalto, la Società assicura che su tale sub-responsabile del trattamento siano	
	imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati cui essa stessa è	
	tenuta in qualità di responsabile del trattamento, conservando, qualora il sub-	
	responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione	
	dei dati, nei confronti del titolare l'intera responsabilità dell'adempimento.	
	ART. 17 – RECESSO	
	L'Ente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai	
	sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni	
	20	

	relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai	
	sensi del medesimo articolo di cui sopra.	
	Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno	
	20 giorni.	
	L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi	
	ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o	
	indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.	
	1671 del codice civile.	
	E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto	
	ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
	quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di	
	registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto	
	conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai	
	corrispettivi contrattuali è a carico dell'Ente mentre le spese di bollo sono a	
	carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi	
	del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte	
	che ne richiederà la registrazione.	
	ART. 19 – NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le	
	norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le	
	norme contenute:	
	- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e	
	21	

	2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti	
	pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,	
	dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della	
	disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e	
	forniture” e successive modifiche e integrazioni;	
	- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative	
	disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e	
	integrazioni per le parti compatibili;	
	- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto	
	del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive	
	modifiche e integrazioni per le parti compatibili;	
	- nel “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori“	
	approvato con Decreto del Direttore Generale n° 02 del 21/01/2016 di Terre	
	Regionali Toscane.	
	ART. 20 – FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
	contratto, ove l’Ente sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze	
	con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
	Firmato digitalmente da	
	Dr. Marco Locatelli per Terre Regionali Toscane	
	_____ per la Società	
	22	